



## Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

SEGNATURA	0019850	31/10/2018
	P FM   RP FM   ZVIAB   P	
	17.15.1/2009/ZPA/2	

AI COMUNI DI  
ALTIDONA  
AMANDOLA  
BELMONTE PICENO  
CAMPOFILONE  
FALERONE  
FERMO  
FRANCAVILLA D'ETE  
GROTTAZZOLINA  
LAPEDONA  
MAGLIANO DI TENNA  
MASSA FERMANA  
MONSAMPIETRO MORICO  
MONTAPPONE  
MONTEFALCONE APPENNINO  
MONTEFORTINO  
MONTEGIBERTO  
MONTEGIORGIO  
MONTELEONE DI FERMO  
MONTEGRANARO  
MONTEPARO  
MONTE RINALDO  
MONTERUBBIANO  
MONTE SAN PIETRANGELI  
MONTE URANO  
MONTE VIDON COMBATTE  
MONTE VIDON CORRADO  
MONTOTTONE  
MORESCO  
ORTEZZANO  
PEDASO  
PETRITOLI  
PONZANO DI FERMO  
PORTO SAN GIORGIO  
PORTO SANT'ELPIDIO  
RAPAGNANO  
SANTA VITTORIA IN MATENANO  
SANT'ELPIDIO A MARE  
SERVIGLIANO  
SMERILLO  
TORRE SAN PATRIZIO

All'ANAS  
Compartimento Viabilità per le Marche  
ANCONA

ALLA PREFETTURA  
FERMO

AL COMPARTIMENTO  
POLIZIA STRADALE di ANCONA

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI  
FERMO

AL COMANDO DELLA POLSTRADA  
**FERMO**

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
**ASCOLI PICENO**

ALLA REGIONE MARCHE  
Servizio Trasporti  
**ANCONA**

Alla TRAS.FER a.r.l.  
**FERMO**

ALLA START spa  
**ASCOLI PICENO**

AL CENTRO OPERATIVO 118  
**ASCOLI PICENO** (0736-358890)

e p.c.


AL SERVIZIO  
POLIZIA PROVINCIALE  
Ai Geom.Cameli-Cugnigni-Diletti  
Agli Assistenti Stradali  
**LORO SEDI**

**Oggetto : Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.**

Si trasmette l'ordinanza n.66 Rs del 31 -10 -2018 relativa all'oggetto.

Si invitano i Comuni in indirizzo ad uniformarsi alla presente Ordinanza.  
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica  
Ing. Ivano Pignoloni





## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE VIABILITÀ INFRASTRUTTURE URBANISTICA

Registro Generale n. 86 del 31-10-2018

Registro Settore n. 66 del 31-10-2018

#### ORDINANZA DIRIGENZIALE

**Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.**

#### IL DIRIGENTE

**Premesso** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**Considerato** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

**Considerato** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombroneve;

**Visto** l'art. 6 comma 4, lett.e) (ovvero art. 7, comma 1, lett.a)), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo Codice della strada, come modificato dall'art.1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

**Vista** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16-01-2013.

#### ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre 2018 al 31 marzo 2019** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdruciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011-“Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-“Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.

I dispositivi antisdruciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22-10-1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato, apposta dal personale del Settore Viabilità della Provincia di Fermo.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.


#### AVVERTE

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Marche, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il Responsabile del procedimento



Il Dirigente del Settore  
Ing. Ivano Pignoloni




**Figura II 87 Art. 122**

**CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE**


Obbliga a circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.




3/a



3/b



3/c



3/d

**Modello II 3 Art. 83**

**VALIDITÀ**

Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione.

Il modello II 3/a significa "permanente".

Il modello II 3/b indica le ore di validità in ogni giorno.

Il modello II 3/c indica la validità limitatamente ai giorni festivi.

Il modello II 3/d indica la validità nei giorni lavorativi.

Nel caso di abbinamento con segnali di pericolo le dimensioni del pannello sono quelle di tab. II 10.

